



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 21 dicembre 2018

Prot.3607/CG/ff

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Al Signor Presidente EPPI

LORO SEDI

Oggetto: Sospensione a tempo indeterminato per morosità per mancato pagamento della quota annuale:  
titolarità del procedimento

Come noto ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 536/1949, "coloro che non versano i contributi determinati dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare." Il successivo terzo comma, infine, prevede che la sospensione è a tempo indeterminato ed è revocata dal Presidente del Consiglio dell'ordine, allorquando l'iscritto dimostri di avere adempiuto.

La sospensione a tempo indeterminato sostanzialmente non ha quindi natura disciplinare, ma seguirebbe la forma del procedimento disciplinare, pur restando un atto amministrativo, in quanto, dalla pubblicazione del regolamento DPR 137/2012, disciplinato dall'art. 8, il potere disciplinare di primo grado appartiene ai Consigli territoriali di disciplina.

Peraltro, il ricordato art. 8 DPR 137/2012, pur istituendo i Consigli di Disciplina e ad essi attribuendo il potere di istruire e irrogare la sanzione disciplinare, non ha di fatto abrogato l'art 12 del R.D. 275/1929, che stabiliva le modalità del procedimento amministrativo, di spettanza del Consiglio dell'ordine. Il che porta a concludere che ai Consigli dell'ordine residua una competenza sanzionatoria amministrativa, il cui esercizio è proceduralizzato all'evidente fine di consentire il contraddittorio e l'esercizio delle difese prima che la sanzione possa, eventualmente, essere inflitta.

Inoltre, la *ratio legis*, contenuta all'art. 8 del DPR 137/2012, è quella di attribuire il potere disciplinare ad un organo, che seppure interno all'ente amministrativo territoriale, resta da esso, autonomo, indipendente, terzo ed imparziale, potendo esercitare il potere discrezionale di individuare, di volta in volta, la fattispecie illecita e deontologicamente censurabile, stabilendo la pena disciplinare, secondo principi di proporzionalità, meritevolezza e ragionevolezza. Al contrario, in presenza di una norma di legge ovvero la Legge 536/1949, che all'art. 2, commi 2 e 3, individua chiaramente sia la condotta illecita sia l'entità della sanzione, non vi è più la necessità di rimettere il giudizio discrezionale al Consiglio di Disciplina, quando tale discrezionalità è stata sostituita dalla tassatività della "pena" inflitta dalla norma primaria. In questo senso, la discrezionalità è già stata ampiamente esercitata dalla legge.

Pertanto, posto che alla base del procedimento per morosità vi è una irregolarità amministrativo-contabile, cui la legge già attribuisce il tipo di sanzione da irrogare e le modalità attraverso le quali essa può essere revocata, vengono a mancare i presupposti per qualificare la sanzione della sospensione a tempo indeterminato per morosità, quale una sanzione disciplinare, afferente ad una violazione al regolamento deontologico e, quindi, il relativo procedimento può essere legittimamente promosso dal Consiglio dell'ordine territoriale, osservate le forme a garanzia del diritto al contraddittorio ed alla difesa, prescritti dall'art. 12 R.D. 275/1929.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Giampiero Giovannetti)

IL PRESIDENTE

(Claudio Guasco)